

Codice A1707A

D.D. 20 giugno 2018, n. 710

PSR 2014-2020 - Operazioni 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 e 6.4.1 - precisazioni e chiarimenti alle disposizioni per l'applicazione.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013, il quale prevede che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

visto che il PSR 2014-2020 del Piemonte è stato modificato, da ultimo, con la decisione C(2018)1288 del 26 febbraio 2018 della Commissione Europea, recepita con DGR n. 26-6621 del 16.03.2018;

considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, le Operazioni 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole", 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori", 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori" e 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole", le quali prevedono, rispettivamente, la concessione di sostegni e contributi per agevolare l'ammodernamento delle aziende agricole, la concessione di aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori e la concessione di aiuti per la diversificazione delle aziende agricole in attività collaterali alla produzione agricola primaria;

Visto che le sopraccitate Operazioni del PSR sono state messe in attuazione con l'emanazione dei seguenti bandi di presentazione domande:

- * DD 885 del 22.12.2015 - Bando 2015 delle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2
- * DD 210 del 5.04.2016 - Bando 2016 della Operazione 6.1.1
- * DD 169 del 23/02/2017 - Bando 2017 della Operazione 6.1.1
- * DD 300 del 6.04.2017 – Bando 2017 del cosiddetto "pacchetto giovani", programma integrato costituito dalle attuazione congiunta delle Operazioni 4.1.2 e 6.1.1
- * DD 680 del 12.07.2017 – bando 2017 della operazione 4.1.1 (comprensivo di investimenti collettivi per uso congiunto da parte di più aziende agricole)
- * DD 1068 del 30.10.2017 – bando 2017 della Operazione 6.4.1

visto che i sopraindicati bandi prevedono, tra l'altro, disposizioni da attuare da parte degli uffici istruttori nel caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari delle scadenze dei vari adempimenti che sono tenuti ad effettuare;

visto che in riferimento ai bandi sopra citati sono state altresì emanate disposizioni specifiche in materia di riduzioni / sanzioni in caso di violazioni da parte del beneficiario degli impegni essenziali / accessori, di cui alle DGR 32-4953 del 2.05.2017 e DD 131 del 29.01.2018 (in applicazione del Reg. UE 1306/2013 e relativi regolamenti di attuazione);

ravvisata la necessità, evidenziata nei periodici Tavoli di coordinamento anche dai Responsabili di Procedimento (responsabili pro - tempore delle Strutture territoriali della Direzione Agricoltura, uffici istruttori competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande di sostegno) di fornire alcuni chiarimenti e precisazioni relativamente alla applicazione delle disposizioni sopracitate, al fine di armonizzare le disposizioni previste dai bandi con quelle di cui alle DGR 32-4953 del 2.05.2017 e DD 131 del 29.01.2018;

valutato che i sopra richiamati chiarimenti e precisazioni debbano riguardare principalmente i seguenti aspetti:

- mancato rispetto delle scadenze e relativa possibilità di concedere proroghe in riferimento a ultimazione dei lavori / investimenti / spese ammessi (compresi, per l'Operazione 6.1.1, lavori / investimenti / spese ammessi previsti dal Piano aziendale) e/o presentazione di rendicontazioni e/o documentazioni (precisando altresì il concetto di "tempo congruo" di cui alla DD 131 del 29.01.2018, relativamente all' ultima fase di applicazione delle riduzione di importo del sostegno prima del rigetto della domanda);
- mancata presentazione entro 12 mesi da parte del beneficiario della richiesta di erogazione della prima rata del Premio di insediamento di cui alla Operazione 6.1.1. e applicabilità delle disposizioni di cui alla DD 131 del 29.01.2018 anche in riferimento a detta casistica;
- rendicontazione da parte dei beneficiari di pagamenti effettuati utilizzando due o più conti correnti;
- con riferimento specifico alle domande di sostegno relative agli investimenti collettivi per uso condiviso da parte di più aziende agricole presentate ai sensi del bando 2017 della Operazione 4.1.1, i requisiti che devono possedere le certificazioni relative a produzioni inserite in regimi di qualità e/o le certificazioni di processo (anche ambientale) al fine della attribuzione del punteggio di priorità di cui al settimo criterio di selezione, tenendo conto che il bando prevede che detto punteggio sia attribuito facendo riferimento alla media dei valori delle aziende partecipanti;

a proposito delle problematiche indicate ai due primi trattini del paragrafo precedente, occorre considerare preliminarmente che ai sensi dei bandi una proroga alla ultimazione dei lavori / investimenti / spese ammessi può essere concessa soltanto per oggettivi e giustificati motivi nel caso l'impossibilità di concludere entro la scadenza prevista tali lavori / investimenti / spese ammessi derivi da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e quindi la concessione di proroghe non è congrua nel caso la realizzazione dei sopraddetti lavori / investimenti / spese non sia neppure iniziata; parimenti, tenendo conto della necessità di velocizzare la spesa delle risorse cofinanziate al fine di raggiungere le performances di spesa richiesta dalla Commissione Europea e di non tenere immobilizzate risorse per domande di investimento che non hanno prospettive di essere realizzate, nel caso alla scadenza dei termini la realizzazione dei sopraddetti lavori / investimenti / spese non sia neppure iniziata anche l'applicazione delle riduzioni / sanzioni di cui alla DD 131 del 29.01.2018 potrebbe risultare non congrua e potrebbe essere più opportuno procedere direttamente al rigetto della domanda, se l'ufficio istruttore verifica che i lavori /

investimenti / spese di cui alla domanda medesima non hanno concrete prospettive di essere realizzati neppure in tempi successivi alla scadenza concessa con l'ammissione al sostegno;

valutato quindi che in riferimento alla problematiche di cui al paragrafo precedente, armonizzando le disposizioni previste dai bandi con quelle di cui alle DGR 32-4953 del 2.05.2017 e DD 131 del 29.01.2018, può essere considerata la sottoriportata successione degli adempimenti, tenendo conto del fatto che in caso di realizzazione parziale dei lavori / investimenti / spese la valutazione dovrà essere fatta tenendo conto delle disposizioni previste per le varianti:

1. decorso il termine per la realizzazione dei lavori / investimenti / spese da parte del beneficiario (decorso la eventuale proroga, nel caso sia stata richiesta e concessa, anche attraverso più di un provvedimento di proroga, purché complessivamente per non più di 6 mesi) scatta per il beneficiario il termine per presentare la rendicontazione a saldo;
2. decorso il termine per la presentazione della rendicontazione a saldo, se il beneficiario non ha comunicato l'ultimazione dei lavori / investimenti / spese e non ha presentato la rendicontazione completa, l'ufficio può provvedere ad inviare al beneficiario il preavviso di rigetto, segnalando la possibilità di inviare controdeduzioni entro il termine di 10 giorni, segnalando in tale caso nelle controdeduzioni lo stato di avanzamento dei lavori / investimenti / spese oggetto della richiesta di sostegno (compresi, per l'Operazione 6.1.1, lavori / investimenti / spese ammessi previsti dal Piano aziendale) e la data (non oltre i sei mesi dalla scadenza di cui al punto 1) per la presentazione della rendicontazione) entro cui si impegna a ultimare i lavori / investimenti / spese ed a presentare la rendicontazione finale con la domanda di liquidazione a saldo;
3. qualora il beneficiario non presenti controdeduzioni entro il termine di 10 giorni (o le controdeduzioni presentate non siano ritenute ammissibili dall'ufficio istruttore) oppure qualora la realizzazione dei lavori / investimenti / spese risulti non essere stata neppure iniziata e detti lavori / investimenti / spese non abbiano concrete prospettive di essere realizzati, l'ufficio istruttore provvede ad adottare il provvedimento di revoca definitivo della domanda di sostegno; qualora al beneficiario siano stati erogati anticipi e/o acconti, si avvia il procedimento per il recupero;
4. qualora l'ufficio istruttore ritenga ammissibili le controdeduzioni presentate, l'ufficio istruttore medesimo tiene in sospenso il provvedimento di revoca per un massimo di sei mesi dalla scadenza originaria per la presentazione della rendicontazione (tempo di sei mesi ritenuto "congruo" ai sensi della DD 131 del 29.01.2018 per analogia con i sei mesi di proroga possibili ai sensi dei bandi); l'ufficio comunica al beneficiario che il provvedimento di revoca è in stato di sospensione e che nel caso in cui il beneficiario stesso entro il sopracitato periodo di sei mesi sani la propria inadempienza (ultimando la realizzazione lavori / investimenti / spese e presentando la rendicontazione finale con la domanda di saldo) il contributo spettante potrà essere liquidato previa applicazione delle riduzioni / sanzioni di cui alla DD 131 del 29.01.2018;
5. nel caso il beneficiario entro il sopracitato periodo di sei mesi sani la propria inadempienza (ultimando la realizzazione lavori / investimenti / spese e presentando la rendicontazione finale con la domanda di saldo) l'ufficio istruttore provvede all'accertamento finale della domanda di sostegno, liquidando (in assenza di altre ragioni ostative) il contributo spettante previa applicazione delle riduzioni / sanzioni di cui alla DD 131 del 29.01.2018;

6. nel caso il beneficiario entro il sopracitato periodo di sei mesi non sani la propria inadempienza (ultimando la realizzazione lavori / investimenti / spese e presentando la rendicontazione finale con la domanda di saldo) l'ufficio istruttore provvede ad adottare il provvedimento definitivo di revoca della domanda senza ulteriore preavviso al beneficiario; qualora al beneficiario siano stati erogati anticipi e/o acconti, si avvia il procedimento per il recupero;
7. qualora la mancata ultimazione nei termini dei lavori / investimenti / spese e la mancata presentazione nei termini della rendicontazione completa venga segnalata all'ufficio istruttore dal beneficiario prima della messa in atto da parte dell'Ufficio istruttore delle azioni di cui ai soprastanti punti 1), 2) e 3), si prescinde da quanto indicato ai citati punti 1), 2) e 3) e l'operatività dell'Ufficio inizia dalle azioni indicate al soprastante punto 4);

a proposito della applicabilità delle disposizioni di cui alla DD 131 del 29.01.2018 anche al beneficiario della Operazione 6.1.1 che non chieda entro 12 mesi l'erogazione della prima rata del Premio di insediamento, si ritiene opportuno fare le seguenti ulteriori considerazioni:

- a) il Regolamento 1305 / 2013 prevede l'erogazione del Premio di insediamento in almeno due rate ma nulla dice circa la tempistica e le conseguenze in caso di mancata richiesta da parte del beneficiario.
- b) il PSR prevede l'erogazione del premio in due rate, di cui una iniziale, ma nulla dice circa la tempistica e le conseguenze in caso di mancata richiesta da parte del beneficiario;
- c) la DGR 78-2686 del 21.12.2015 ed i bandi prevedono che "... Il beneficiario (o i beneficiari), dopo il concreto avvio della realizzazione del Piano Aziendale, dovrà obbligatoriamente, pena decadenza della domanda, richiedere per via telematica l'erogazione della prima rata entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del Premio...";
- d) la DGR 78-2686 del 21.12.2015 ed i bandi non prevedono comunque che la decadenza della domanda sia immediata, e in ogni caso rimandano ad uno specifico provvedimento da adottare ai sensi del Reg. 1306/2013;
- e) il Reg. delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione (che integra il regolamento n. 1306/2013) art. 36 ("Sospensione del sostegno") prevede: "... L'organismo pagatore può sospendere il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata dall'organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, di aver rimediato alla situazione.
L'organismo pagatore può sospendere il sostegno soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito...";
- f) la DGR 32-4953 del 2.05.2017, punto 3.5 ("Sospensione del sostegno e della riduzione : realizzazione di azione correttiva da parte del beneficiario") prevede: "...Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudica il raggiungimento della finalità generale dell'operazione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione

entro un periodo definito, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può sospendere il sostegno;

- g) l'articolo 36 del reg. (UE) 640/2014 accetta, infatti, la possibilità che il sostegno venga sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato ... il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con una azione correttiva; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione), e il sostegno può essere erogato...”;
- h) la mancata richiesta di pagamento della prima rata entro i 12 mesi previsti non pregiudica il raggiungimento della finalità generale dell'operazione, mentre al contrario il rigetto della pratica, non essendo possibile, in base alle disposizioni dei bandi, sostituire detta domanda con una altra domanda in graduatoria, peggiorerebbe le performances di spesa del PSR richieste dalla Commissione Europea, esponendo l'Amministrazione Regionale al rischio di subire penalizzazioni finanziarie;

in base alle ulteriori considerazioni sopra esposte, visto che le disposizioni sopra citate ammettono la sospensione del provvedimento e l'applicazione delle riduzioni anche per le inadempienze che prevedono l'esclusione dal sostegno come sanzione, e visto inoltre che la DD 131 del 29.01.2018 non include tra gli impegni essenziali alcunché riguardante la tempistica di presentazione delle domande di pagamento, si ritiene pertanto opportuno considerare come una “inadempienza” ai sensi del Reg. 1306/2013 (quindi da trattare secondo le disposizioni di cui alle DGR 32-4953 del 2.05.2017 e DD 131 del 29.01.2018) la mancata presentazione da parte del beneficiario entro 12 mesi della richiesta di erogazione della prima rata del Premio, con applicazione pertanto di eventuale sospensiva e a seguire delle riduzioni di importo (conteggiando in tale caso la riduzione sul solo importo della citata prima rata) prima di procedere al rigetto della domanda, fermo restando comunque che anche in riferimento all' Operazione 6.1.1 vale il principio per cui nel caso alla scadenza dei termini la realizzazione dei lavori / investimenti / spese previsti dal Piano aziendale non sia neppure iniziata anche l'applicazione delle riduzioni / sanzioni di cui alla DD 131 del 29.01.2018 potrebbe risultare non congrua e potrebbe essere più opportuno procedere direttamente al rigetto della domanda, se l'ufficio istruttore verifica che i lavori / investimenti / spese di cui al Piano aziendale medesimo non hanno concrete prospettive di essere realizzati neppure in tempi successivi alla scadenza concessa con l'ammissione al sostegno.

Ritenuto altresì opportuno fornire alcune precisazioni relativamente alla possibilità per il beneficiario delle Operazioni in oggetto di rendicontare, al fine della erogazione del sostegno, pagamenti effettuati utilizzando due o più conti correnti aziendali;

rilevato a tale proposito che i bandi prescrivono che i pagamenti delle spese per cui viene presentata la rendicontazione al fine della erogazione del sostegno delle Operazioni in oggetto vengano effettuati utilizzando il conto corrente indicato nella domanda di sostegno (conto corrente che nella fase di compilazione della domanda viene acquisito dal fascicolo aziendale in anagrafe), ma considerando che tale prescrizione è stata introdotta nelle disposizioni relative alle Operazioni 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 e 6.4.1 al fine di evitare la presentazione in fase di rendicontazione da parte dei beneficiari di pagamenti effettuati da soggetti terzi e che può essere ritenuta ammissibile invece, in quanto ininfluenza sulla regolarità della operazione, la rendicontazione da parte dei beneficiari di pagamenti anche effettuati utilizzando più conti correnti purchè tali conti correnti siano tutti riconducibili al beneficiario stesso, prevedendo in tale caso che il beneficiario interessato richieda di modificare il numero di conto corrente indicato nel fascicolo aziendale in anagrafe (da cui attinge la domanda PSR) o di aggiungere altri conti correnti aziendali oltre al primo.

Ritenuto infine opportuno fornire alcune precisazioni per quanto riguarda la problematica riferita alle domande di sostegno relative agli investimenti collettivi per uso condiviso da parte di più aziende agricole presentate ai sensi del bando 2017 della Operazione 4.1.1 ed ai requisiti che devono possedere le certificazioni relative a produzioni inserite in regimi di qualità e/o le certificazioni di processo (anche ambientale) al fine della attribuzione del punteggio di priorità di cui al settimo criterio di selezione indicato nel bando (tenendo conto che il bando prevede che detto punteggio sia attribuito facendo riferimento alla media dei valori delle aziende partecipanti), si ritiene opportuno fare le seguenti considerazioni:

- a proposito di tale settimo criterio di selezione il bando 2017 della Operazione 4.1.1 dispone quanto segue: "... i punteggi relativi ai rimanenti criteri di selezione saranno attribuiti facendo riferimento alla media dei valori delle aziende partecipanti..." ma il bando non richiede che le singole aziende partecipanti debbano essere ciascuna in possesso di una singola, separata certificazione, per cui si possono ritenere ammissibili anche situazioni in cui è presente una sola certificazione collettiva, eventualmente rilasciata al soggetto giuridico aggregatore delle aziende agricole, purché tale certificazione menzioni individualmente e nominativamente le singole aziende agricole comprese nella certificazione stessa ed espliciti gli obblighi, i vincoli ed i disciplinari produttivi gravanti su ciascuna azienda oltre che sul soggetto giuridico aggregatore (un esempio di tale situazione si riscontra ad esempio nelle certificazioni di qualità richieste dalla grande distribuzione per l'acquisto di prodotti agricoli, in cui, per assicurare la qualità del prodotto posto in vendita, nella stessa certificazione vengono imposti obblighi, vincoli e disciplinari di produzione sia alle aziende agricole produttrici del prodotto primario sia al soggetto che aggrega le aziende stesse e compie sul prodotto agricolo operazioni preliminari alla vendita come la pulitura ed il confezionamento);
- considerando che il bando prevede di fare riferimento "...alla media dei valori delle aziende partecipanti..." si ritiene che per l'attribuzione del citato punteggio di priorità sia sufficiente che la certificazione riguardi la metà più una delle aziende agricole partecipanti (conteggiando anche il soggetto giuridico, società o società cooperativa, aggregatore delle aziende agricole qualora detto soggetto sia a sua volta una azienda agricola);
- in ogni caso la certificazione deve essere relativa al prodotto attinente all'investimento oggetto della domanda di sostegno, deve essere rilasciata da una figura terza (in sostanza un organismo di controllo) e deve prevedere la verifica del rispetto degli obblighi e vincoli gravanti sulle aziende agricole partecipanti;

per le considerazioni sopra esposte,

visto che le precisazioni ed i chiarimenti esposti ai punti precedenti sono conformi alle interpretazioni condivise dei Responsabili di Procedimento (responsabili pro tempore delle Strutture territoriali della Direzione Agricoltura, uffici istruttori per le Operazioni 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 e 6.4.1 del PSR 2014-2020), come risulta dai resoconti del Tavolo dei Responsabili di Procedimento, sedute del 9 aprile 2018, 22 maggio 2018 e 7 giugno 2018;

visto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2018 e non comporta ulteriori oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visto che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi del d.lgs n. 33 / 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;
vista la l.r. n. 7/2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

Sulla base delle considerazioni riportate in premessa, che integralmente si richiamano, relativamente alle Operazioni 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 e 6.4.1 del PSR:

- 1) Per quanto riguarda il mancato rispetto delle scadenze da parte del beneficiario e la relativa possibilità di concedere proroghe in riferimento a ultimazione dei lavori / investimenti / spese ammessi (compresi, per l’Operazione 6.1.1, lavori / investimenti / spese ammessi previsti dal Piano aziendale) e/o presentazione di rendicontazioni e/o documentazioni, nonché per quanto riguarda l’applicazione eventuale di riduzioni / sanzioni in caso di violazioni da parte del beneficiario dei previsti impegni essenziali / accessori di cui alle DGR 32-4953 del 2.05.2017 e DD 131 del 29.01.2018 (in applicazione del Reg. UE 1306/2013 e relativi regolamenti di attuazione) vale quanto segue:
 - 1.a) proroghe alla ultimazione dei lavori / investimenti / spese ammessi (per l’Operazione 6.1.1 lavori / investimenti / spese ammessi previsti dal Piano aziendale) possono essere concesse soltanto per oggettivi e giustificati motivi, nel caso l’impossibilità di concludere entro la scadenza prevista tali lavori / investimenti / spese ammessi derivi da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario; in caso di realizzazione parziale dei lavori / investimenti / spese la valutazione dovrà essere fatta applicando le disposizioni previste per le varianti;
 - 1.b) non è congrua la concessione di proroghe nel caso alla scadenza dei termini la realizzazione dei sopraddetti lavori / investimenti / spese non sia neppure iniziata e i lavori / investimenti / spese di cui alla domanda medesima non hanno concrete prospettive di essere realizzati neppure in tempi successivi alla scadenza concessa con l’ammissione al sostegno;
 - 1.c) armonizzando le disposizioni previste dai bandi con quelle di cui alle DGR 32-4953 del 2.05.2017 e DD 131 del 29.01.2018, può essere considerata la sottoriportata successione degli adempimenti:
 - i. decorso il termine per la realizzazione dei lavori / investimenti / spese da parte del beneficiario (decorsa la eventuale proroga, nel caso sia stata richiesta e concessa, anche attraverso più di un provvedimento di proroga, purché complessivamente per

non più di 6 mesi) scatta per il beneficiario il termine per presentare la rendicontazione a saldo;

- ii. decorso il termine per la presentazione della rendicontazione a saldo, se il beneficiario non ha comunicato l'ultimazione dei lavori / investimenti / spese e non ha presentato la rendicontazione completa, l'ufficio può provvedere ad inviare al beneficiario il preavviso di rigetto, segnalando la possibilità di inviare controdeduzioni entro il termine di 10 giorni, segnalando in tale caso nelle controdeduzioni lo stato di avanzamento dei lavori / investimenti / spese oggetto della richiesta di sostegno (compresi, per l'Operazione 6.1.1, lavori / investimenti / spese ammessi previsti dal Piano aziendale) e la data (non oltre i sei mesi dalla scadenza originaria per la presentazione della rendicontazione) entro cui si impegna a ultimare i lavori / investimenti / spese ed a presentare la rendicontazione finale con la domanda di liquidazione a saldo;
- iii. qualora il beneficiario non presenti controdeduzioni entro il termine di 10 giorni (o le controdeduzioni presentate non siano ritenute ammissibili dall'ufficio istruttore) oppure qualora la realizzazione dei lavori / investimenti / spese risulti non essere stata neppure iniziata e detti lavori / investimenti / spese non abbiano concrete prospettive di essere realizzati, l'ufficio istruttore provvede ad adottare il provvedimento di revoca definitivo della domanda di sostegno; qualora al beneficiario siano stati erogati anticipi e/o acconti, si avvia il procedimento per il recupero;
- iv. qualora l'ufficio istruttore ritenga ammissibili le controdeduzioni presentate, l'ufficio istruttore medesimo tiene in sospeso il provvedimento di revoca per un massimo di sei mesi dalla scadenza originaria per la presentazione della rendicontazione (tempo di sei mesi ritenuto "congruo" ai sensi della DD 131 del 29.01.2018 per analogia con i sei mesi di proroga possibili ai sensi dei bandi); l'ufficio comunica al beneficiario che il provvedimento di revoca è in stato di sospensione e che nel caso in cui il beneficiario stesso entro il sopracitato periodo di sei mesi sani la propria inadempienza (ultimando la realizzazione lavori / investimenti / spese e presentando la rendicontazione finale con la domanda di saldo) il contributo spettante potrà essere liquidato previa applicazione delle riduzioni / sanzioni di cui alla DD 131 del 29.01.2018;
- v. nel caso il beneficiario entro il sopracitato periodo di sei mesi sani la propria inadempienza (ultimando la realizzazione lavori / investimenti / spese e presentando la rendicontazione finale con la domanda di saldo) l'ufficio istruttore provvede all'accertamento finale della domanda di sostegno, liquidando (in assenza di altre ragioni ostative) il contributo spettante previa applicazione delle riduzioni / sanzioni di cui alla DD 131 del 29.01.2018;
- vi. nel caso il beneficiario entro il sopracitato periodo di sei mesi non sani la propria inadempienza (ultimando la realizzazione lavori / investimenti / spese e presentando la rendicontazione finale con la domanda di saldo) l'ufficio istruttore provvede ad adottare il provvedimento definitivo di revoca della domanda senza ulteriore preavviso al beneficiario; qualora al beneficiario siano stati erogati anticipi e/o acconti, si avvia il procedimento per il recupero.

vii. qualora la mancata ultimazione nei termini dei lavori / investimenti / spese e la mancata presentazione nei termini della rendicontazione completa venga segnalata all'ufficio istruttore dal beneficiario prima della messa in atto da parte dell'Ufficio istruttore delle azioni di cui ai soprastanti punti i.) ii.) e iii), si prescinde da quanto indicato ai citati punti i.), ii.) e iii), e l'operatività dell'Ufficio inizia dalle azioni indicate al soprastante punto iv);

- 2) La mancata presentazione entro 12 mesi da parte del beneficiario della richiesta di erogazione della prima rata del Premio di insediamento di cui alla Operazione 6.1.1. può essere considerata come una "inadempienza" ai sensi del Reg. 1306/2013 (quindi da trattare secondo le disposizioni di cui alle DGR 32-4953 del 2.05.2017 e DD 131 del 29.01.2018), con applicazione pertanto anche per tale casistica delle disposizioni di cui al precedente punto 1). L'eventuale riduzione di importo dovrà essere conteggiata sul solo importo della citata prima rata.
- 3) E' ammissibile da parte dei beneficiari la rendicontazione di pagamenti anche effettuati utilizzando due o più conti correnti purchè tali conti correnti siano tutti riconducibili al beneficiario stesso; in tale caso il beneficiario interessato dovrà richiedere di modificare il numero di conto corrente indicato nel fascicolo aziendale in anagrafe (da cui attinge la domanda PSR) o di aggiungere altri conti correnti aziendali oltre al primo.
- 4) Per quanto riguarda la problematica riferita alle domande di sostegno relative agli investimenti collettivi per uso condiviso da parte di più aziende agricole presentate ai sensi del bando 2017 della Operazione 4.1.1 ed ai requisiti che devono possedere le certificazioni relative a produzioni inserite in regimi di qualità e/o le certificazioni di processo (anche ambientale) al fine della attribuzione del punteggio di priorità di cui al settimo criterio di selezione indicato nel bando (tenendo conto che il bando prevede che detto punteggio sia attribuito facendo riferimento alla media dei valori delle aziende partecipanti), vale quanto segue:
 - poichè tale settimo criterio di selezione del bando 2017 della Operazione 4.1.1 dispone di fare riferimento alla media dei valori delle aziende partecipanti ma non richiede che le singole aziende partecipanti debbano essere ciascuna in possesso di una singola, separata certificazione, si possono ritenere ammissibili anche situazioni in cui è presente una sola certificazione collettiva, eventualmente rilasciata al soggetto giuridico aggregatore delle aziende agricole, purché tale certificazione menzioni individualmente e nominativamente le singole aziende agricole comprese nella certificazione stessa ed espliciti gli obblighi, i vincoli ed i disciplinari produttivi gravanti su ciascuna azienda oltre che sul soggetto giuridico aggregatore;
 - per l'attribuzione del citato punteggio di priorità è sufficiente che la certificazione riguardi la metà più una delle aziende agricole partecipanti (conteggiando anche il soggetto giuridico, società o società cooperativa, aggregatore delle aziende agricole qualora detto soggetto sia a sua volta una azienda agricola);
 - in ogni caso la certificazione deve essere relativa al prodotto attinente all'investimento oggetto della domanda di sostegno, deve essere rilasciata da una figura terza (in sostanza un organismo di controllo) e deve prevedere la verifica del rispetto degli obblighi e vincoli gravanti sulle aziende agricole partecipanti.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2018 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

Il Responsabile del Settore
Strutture delle Imprese Agricole ed
Agroindustriali ed Energia Rinnovabile
(Dr.Fulvio Lavazza)

Estensori M. Clerico e C. Barroero